

Fondazione Molina Onlus - Varese	CONTRATTO DI INGRESSO - SV (per la definizione dei rapporti giuridici ed economici)	MD – 174 Vers.5 del 02/12/2019
		Pag. 3 di 4

La Fondazione si riserva comunque la possibilità di trasferire l'ospite in altra camera o altro nucleo con applicazione della retta risultante dal listino prezzi nonché di applicare, quando necessario, variazioni in aumento in corrispondenza alla crescita dei costi di gestione. In questo caso la nuova retta verrà applicata previo preavviso di trenta giorni entro i quali l'Ospite/obbligati potrà optare per le dimissioni. Il contratto si intende risolto con l'uscita dalla struttura a cura e spese degli Obbligati entro cinque giorni dal ricevimento della manifestazione di recesso.

Nel silenzio degli Ospiti/obbligati il corrispettivo così come variato si intenderà accettato. La decorrenza dell'aumento della retta non può essere retroattiva.

Art. 7 – ASSICURAZIONE

La Struttura garantisce la stipula delle assicurazioni previste dalla vigente normativa.

Art. 8 – ASSENZA TEMPORANEA

In caso di assenza temporanea verrà applicata una riduzione della retta giornaliera pari al dieci per cento della stessa per un periodo non superiore a 15 giorni consecutivi e per un massimo di sessanta giorni nell'anno solare

Art. 9 – IPOTESI DI RECESSO - DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O DI DIMISSIONI

La Struttura non garantisce il mantenimento del posto letto qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- in caso di insolvenza del pagamento della retta trascorsi trenta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento;
- nel caso in cui un familiare somministri o autorizzi la somministrazione di qualsiasi tipo di medicinale o trattamenti alla persona, senza previa autorizzazione della Direzione Sanitaria della Struttura, correttamente riportata nel fascicolo socio-sanitario;
- nel caso di lesione del rapporto fiduciario tra l'ospite e/o il suo familiare e gli operatori della Struttura, su insindacabile giudizio della Direzione;
- in caso in cui l'evoluzione psico-fisica dell'Ospite richieda un trattamento sanitario che la struttura non sia in grado di garantire.

In caso di recesso dal contratto o dimissioni, la Struttura darà tempestiva comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione potrà recedere con comunicazione scritta agli Obbligati nel caso di reiterati e gravi ritardi o non avvenuti pagamenti delle quote di rette a carico dell'Ospite. In questi casi il recesso potrà ricorrere a condizione che la Fondazione abbia adempiuto i propri obblighi normativamente sanciti.

Altri motivi di recesso possono risiedere nell'impossibilità da parte dell'organizzazione socio-sanitaria della Fondazione di gestire l'Ospite, ovvero quando sono ripetutamente violate le regole di convivenza previste dal regolamento e questo faccia insorgere seri e comprovati motivi di incompatibilità con la vita dell'Istituzione o qualora le stesse incompatibilità sorgano con uno o più parenti dell'Ospite.

In questi casi la Fondazione si attiverà affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune e dall'ASL.

Nel caso la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'Utenza e anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della quota di retta dovuta.

L'Ospite potrà formulare richiesta di dimissioni dalla Fondazione previa comunicazione scritta alla Direzione con preavviso non inferiore di 10 giorni.

Le dimissioni avvengono di regola nei giorni da lunedì a giovedì.

Art. 10 - ALTRI IMPEGNI DEGLI OBBLIGATI

Gli Obbligati si impegnano a mantenere continui contatti con l'ospite ed ad occuparsi di lui per l'accompagnamento a visite mediche e per l'assistenza eventualmente richiesta in caso di ricovero in ospedale. Si impegnano altresì ad avere contatti periodici con il personale della RSA al fine di assicurare nel comune interesse la cura dell'ospite. Nell'ipotesi di dimissione assistita gli obbligati si impegnano in solido ad accogliere nella propria residenza anagrafica l'ospite.

Art. 11 – CERTIFICAZIONI FISCALI

La Fondazione rilascerà ad ogni ospite, in ossequio a quanto previsto dalla normativa regionale, una certificazione delle rette ai fini fiscali entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 12 - DOMICILIO

A tutti gli effetti del contratto le parti eleggono il proprio domicilio come indicato nel preambolo e le comunicazioni e le notificazioni fatte presso tali domicilia saranno valide a tutti gli effetti di legge.

Ogni modifica di domicilio per essere valida dovrà essere notificata all'altra parte mediante lettera raccomandata A.R.

Art. 13 - RISERVATEZZA

Al momento dell'ingresso in Istituto viene costituito un fascicolo sanitario e sociale a nome dell'ospite da aggiornarsi periodicamente ad opera del personale incaricato, contenente oltre alla documentazione sanitaria consegnata al momento dell'ingresso, i moduli debitamente sottoscritti, per l'espressione del consenso informato e l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili ivi contenuti.

La Fondazione in ossequio alle disposizioni contenute nella normativa in vigore in materia di tutela della riservatezza personale, fornisce all'ospite l'informativa sulla Privacy di cui all'Art.13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (GDPR), assicurando che la documentazione sanitaria di cui sopra e ogni ulteriore dato/informazione raccolti nel corso della degenza, saranno utilizzati solo per gli scopi connessi all'attività assistenziale, nonché custoditi e preservati dal rischio di perdita, distruzione o accesso non consentito.

Al termine della degenza il fascicolo sanitario e sociale sarà archiviato nel pieno rispetto delle norme in materia archivistica e di tutela della privacy, per il tempo previsto dalla legge e gli aventi diritto potranno ottenerne copia secondo le disposizioni del Regolamento.

L'ospite potrà, in ogni momento, esercitare i diritti di legge e di opporsi al trattamento dei dati dandone comunicazione scritta.

Art. 14 - VARIE

Il contratto costituisce espressione integrale dell'accordo intervenuto tra le parti e sostituisce qualsiasi precedente intesa verbale o scritta.

Art. 15 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto le parti eleggono quale Foro competente, in via esclusiva, quello di Varese.

Varese, li _____

L'Ospite e/o il Rappresentante (Nome e Cognome) _____ Firma _____

L'operatore della Fondazione (Nome e Cognome) _____ Firma _____

ha raccolto la firma

non ha potuto raccogliere la firma per impossibilità dell'Ospite ad apporla

Alla presenza di _____ (Nome e Cognome) _____ Firma _____

Gli Obbligati

Il Direttore Generale
Vanni Belli

Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 c.c., approvano ed accettano espressamente le clausole di cui ai punti: Art. 2 Oggetto; Art. 3 Carta dei servizi e Regolamento; Art. 5 Pagamenti; Art. 6 Variazione della retta; Art. 8 Assenza temporanea dovuta a ricoveri ospedalieri; Art. 9 Ipotesi di recesso – di risoluzione del contratto o di dimissioni; Art.10 Altri impegni degli obbligati; Art.15 Foro competente

Varese, li _____

L'Ospite e/o il Rappresentante

Gli Obbligati

Il Direttore Generale
Vanni Belli

(*) Nel caso in cui l'Ospite non sia in grado di firmare è necessario avviare la pratica per la nomina di un rappresentante legale e consegnarne una copia al servizio sociale della Fondazione Molina.

Firma per presa visione:
